SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 maggio 2001.

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

01A8827

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2001.

Ripartizione nelle qualifiche dirigenziali e in aree e posizioni economiche della dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche del codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994», in particolare la tabella allegata con la quale è stato individuato il contingente di personale della predetta Agenzia in complessive 55 unità, così ripartite: dirigenti n. 3, tecnici investigatori n. 12, nona e ottava qualifica funzionale n. 6, settima e sesta qualifica funzionale n. 16, quinta e quarta qualifica funzionale n. 18;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/1999, che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita nella tabella allegata al medesimo decreto legislativo n. 66/1999, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell'Agenzia;

Vista la delibera n. 29/2000, adottata dal collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo in data 21 luglio 2000, con la quale l'Agenzia medesima, fermo restando il contingente di 55 unità previsto nella tabella allegata al sopracitato decreto legislativo n. 66/1999, ha provveduto a rimodulare, sulla base delle osservazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. UOPA/24422/52895/7.519 del 14 giugno 2000, la dotazione organica già riordinata con precedente deliberazione n. 19/2000 del 18 maggio 2000;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni addotte nella citata delibera n. 29 del 21 luglio 2000, la proposta del presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, formulata con nota prot. GEN. 5-10-3/2000 del 21 settembre 2000, di modificare la ripartizione del contingente di personale già indicata nella citata tabella allegata al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con foglio n. 005905 del 12 febbraio 2001, a condizione che la maggior spesa che deriva dalla sopracitata proposta di modifica della dotazione organica formulata dal collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, rientri comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto per la funzione pubblica del 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni, oggetto della delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni — ad esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche — possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

La ripartizione della dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è modificata secondo l'allegata tabella, che sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CANANZI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 3

ALLEGATO

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Consistenza organica del personale

	Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Area Dirigenziale	Dirigente	3
Tecnici Investigatori		12

	Aree e Posizioni economiche	
Area Tecnico - Operativa	Area C - posizione economica C3 (ex 9° qualifica funzionale)	5
	Area C - posizione economica C2 (ex 8° qualifica funzionale)	6
	Area C - posizione economica C1 (ex 7° qualifica funzionale)	5
Area Amministrativa	Area C - posizione economica C3 (ex 9° qualifica funzionale)	3
	Area C - posizione economica C2 (ex 8° qualifica funzionale)	3
	Area C - posizione economica C1 (ex 7° qualifica funzionale)	5
	Area B - posizione economica B3 (ex 6° qualifica funzionale)	5
	Area B - posizione economica B2 (ex 5° qualifica funzionale)	6
	Area B - posizione economica B1 (ex 4° qualifica funzionale)	2
	Totale complessivo	**55**

01A9878

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 2001.

Modifiche al decreto 7 gennaio 2000 in materia di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, recante Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come integrato dai regolamenti (CE) n. 1248/2001 e n. 1326/2001 della Commissione europea recanti misure transitorie in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, in materia di misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Tenuto conto del decreto-legge, in via di approvazione, di modifica della legge 19 gennaio 2001, n. 3, con il quale, in applicazione del principio di una maggiore precauzione a garanzia della massima tutela della salute del consumatore, si abbassa l'età a partire dalla quale devono essere effettuati i test rapidi sugli animali bovini macellati;

Considerato il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 1° agosto 2001;

Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 e successive modifiche, per tenere conto espressamente delle misure sanitarie relative all'obbligo dell'eliminazione degli organi a rischio da tutti i bovini di determinate età adottate con la citata ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 del divieto di alimentare gli animali della specie bovina con proteine di origine animale non consentite, nonché dell'obbligo di sottoposizione al test rapido per BSE di bovini di determinate età;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000, citato in premessa, è modificato nel seguente modo:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano stati utilizzati per l'alimentazione di animali delle specie bovina e bufalina mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi, sul registro di stalla deve essere riportata, con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi in questione, l'indicazione di "animale a rischio per BSE". Gli animali in questione sono sottoposti obbligatoriamente al campionamento di cui all'art. 9, nel caso si tratti di capi di età superiore ai ventiquattro mesi»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli animali delle specie bovina e bufalina degli allevamenti di cui all'art. 5 con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi».

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 169

01A9938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.I.T., unità di Bastia Umbra, Lugnano di Vicopisano, Montelupo Fiorentino, Pistoia. (Decreto n. 30112).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. S.E.I.T., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.I.T., con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di:

Bastia Umbra (Perugia), per un massimo di trentasette unità lavorative;

Lugnano di Vicopisano (Pisa), per un massimo di ventisei unità lavorative;

Montelupo Fiorentino (Firenze), per un massimo di sedici unità lavorative;

Pistoia, per un massimo di quattordici unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9736

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, unità di Sant'Antonino di Susa. (Decreto n. 30113).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino), unità di Sant'Antonino di Susa, per un massimo di novantacinque unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 2001 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9737

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A., unità di Aprilia, Capurso, Castelmaggiore, Ciampino, Crispiano, Falconara, Fiorenzuola d'Adda - Fiorenzuola sede direzionale, Lecce, Malagnino, Noventa di Piave, Perugia e Sangemini. (Decreto n. 30114).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.T.E.A., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A., con sede in Milano, unità di:

Aprilia (Latina), per un massimo di trentasette unità lavorative;

Capurso (Bari), per un massimo di sessantadue unità lavorative;

Castelmaggiore (Bologna), per un massimo di sedici unità lavorative;

Ciampino (Roma), per un massimo di ottantasei unità lavorative;

Crispiano (Taranto), per un massimo di trenta unità lavorative;

Falconara (Ancona), per un massimo di trentotto unità lavorative;

Fiorenzuola d'Adda - Fiorenzuola sede direzionale (Piacenza), per un massimo di settantasette unità lavorative;

Lecce, per un massimo di quarantotto unità lavorative;

Malagnino (Cremona), per un massimo di trentasette unità lavorative;

Noventa di Piave (Venezia), per un massimo di settantatre unità lavorative;

Perugia, per un massimo di settanta unità lavorative;

Sangemini (Terni) per un massimo di tre unità lavorative,

per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 1º gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 2001 con decorrenza 2 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9738

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, unità di Avellino, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Brescia, Caiolo, Canegrate, Castellammare, Castellanza, Castelletto Cervo, Cesena, Erba, Latiano, Mantova, Marcianise, Melpignano, Modena, Monopoli, Parma, S. Mauro Torinese, Santa Giulietta, Scafati e Vigevano. (Decreto n. 30115).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Valtellina, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità di:

Avellino, per un massimo di diciassette unità lavorative;

Battipaglia (Salerno), per un massimo di ventitre unità lavorative;

Bergamo, per un massimo di quaranta unità lavorative;

Bologna, per un massimo di tre unità lavorative;

Brescia, per un massimo di tredici unità lavorativa;

Caiolo (Sondrio), per un massimo di ventidue unità lavorative;

Canegrate (Milano), per un massimo di trenta unità lavorative;

Castellammare (Napoli), per un massimo di tre unità lavorative;

Castellanza (Varese), per un massimo di nove unità lavorative;

Castelletto Cervo (Biella), per un massimo di diciotto unità lavorative;

Cesena (Forlì-Cesena), per un massimo di trentatre unità lavorative;

Erba (Como), per un massimo di tre unità lavorative;

Latiano (Brindisi), per un massimo di sedici unità lavorative;

Mantova, per un massimo di otto unità lavorative;

Marcianise (Caserta), per un massimo di trentasei unità lavorative;

Melpignano (Lecce), per un massimo di quarantanove unità lavorative;

Modena, per un massimo di ventisei unità lavorative;

Monopoli (Bari), per un massimo di ventisette unità lavorative;

Parma, per un massimo di trentatre unità lavorative;

San Mauro Torinese (Torino), per un massimo di tredici unità lavorative;

Santa Giulietta (Pavia), per un massimo di sette unità lavorative;

Scafati (Salerno), per un massimo di trentasette unità lavorative;

Vigevano (Pavia), per un massimo di tredici unità lavorative,

per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 2000 con decorrenza 2 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9739

DECRETO 3 luglio 2001.

Modifica del decreto direttoriale n. 29812 del 26 aprile 2001 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, unità di Taranto. (Decreto n. 30116).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i decreti ministeriali del 21 luglio 2000 e del 26 aprile 2001 con i quali è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, per il complessivo periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 29812 del 16 aprile 2001, con il quale è stata concessa la proroga del suddetto trattamento per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità;

Vista la nota del 13 giugno 2001, nella quale la società di cui trattasi fa presente che, per il semestre 10 luglio 2000 - 9 gennaio 2001, le effettive sospensioni dal lavoro hanno interessato un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità;

Ritenuto, pertanto di modificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento CIGS individuato con il predetto decreto direttoriale n. 29812 del 26 aprile 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto, con il decreto direttoriale n. 29812 del 26 aprile 2001, il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale così come individuato nel predetto decreto direttoriale, è modificato in quarantatre unità lavorative, anziché trenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9740

DECRETO 3 luglio 2001.

Corresponsione dell'indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria dei lavoratori dipendenti dalla Compagnie e gruppi portuali, unità di Porto Nogaro e Catania. (Decreto n. 30118).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, per ulteriori settecento unità;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000 con il quale è stato indicato il numero dei lavoratori, dipendenti dalle compagnie o imprese portuali, ammessi al beneficio della cassa integrazione, di cui al citato art. 5 della legge n. 186/2000;

Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2000 n. 29351 con il quale è stata disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie/imprese, siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 luglio 1999, sulla base del predetto decreto direttoriale del 20 dicembre 2000;

Visto il successivo decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 31 gennaio 2001, con il quale è stata integrata la tabella allegata al surrichiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2000 con ulteriori due lavoratori della compagnia portuale di Catania, rimanendo comunque sempre nel numero massimo di 700 lavoratori, così come determinato dal citato art. 5 della legge n. 186/2000;

Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2001, n. 29570 con il quale è stata estesa, in favore di due lavoratori dipendenti dalla compagnia portuale di Catania, l'indennità pari all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il citato decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione, datato 8 giugno 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stato disposto che il numero dei lavoratori ammessi al beneficio dell'integrazione di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, per il periodo com-

preso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 luglio 1999 per i porti di Porto Nogaro e Catania è così rideterminato: Porto Nogaro 0, Catania 4;

Considerata la necessità, pertanto, di rideterminare il numero dei lavoratori, dipendenti dalle surrichiamate compagnie portuali, beneficiari della predetta indennità per il periodo 1° gennaio 1999-31 luglio 1999;

Decreta:

Sulla base delle motivazioni riportate nel decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione dell'8 giugno 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, l'indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già disposta con i precedenti decreti direttoriali del 29 dicembre 2000, n. 29351, e del 15 febbraio 2001, n. 29570, in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali di Porto Nogaro e di Catania per il periodo 1° gennaio 1999-31 luglio 1999, è così rideterminato: Porto Nogaro 0, Catania 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9744

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polyconvert Italia, unità di Cesano Boscone. (Decreto n. 30119).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 111/01 del 22 febbraio 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Polyconvert Italia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 febbraio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polyconvert Italia, sede in Cesano Boscone (Milano), unità in Cesano Boscone (Milano), per un massimo di 26 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 2001 al 21 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9745

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, art. 3, comma 5-*bis*, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra. Costruzioni generali, unità di cantiere in provincia di Catanzaro e Napoli. (Decreto n. 30120).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha aggiunto, dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991, l'ulteriore comma 5-*bis*

che dispone l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 3 anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza della Corte di cassazione del 27 maggio 1997 che ha disposto, ai sensi della citata legge n. 575/1965, il sequestro della S.r.l. Co.Stra.;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore giudiziario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del citato art. 3, comma 5-*bis* della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 febbraio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli, fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, così come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 109/1996 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra., sede in Napoli, cantiere in provincia di Catanzaro, ufficio di Napoli, per un massimo di 25 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 2001 al 20 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di intergazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 3, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9746

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso, unità di Airola. (Decreto n. 30121).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 3 maggio che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità su un organico complessivo di 45 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 marzo 2001 al 25 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso, con sede in Airola (Benevento), unità di Airola, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità, su un organico complessivo di 45 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ACS di Giuseppe De Tommaso a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9747

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Peserico, unità di Cornedo Vicentino. (Decreto n. 30122).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Confezioni Peserico inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 26 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 maggio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 maggio 2000, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità su un organico complessivo di 86 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Peserico, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza), unità di Cornedo Vicentino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione

dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità, su un organico complessivo di 86 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Peserico, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9748

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, unità di Baragiano, Balvano, Matera, Tricarico, Potenza, Lauria, Latronico e Val d'Agri. (Decreto n. 30123).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone tendente ad ottenere l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 1997 ai sensi dell'art. l, comma 3, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma, datato 31 ottobre 2000, in quanto il piano di investimenti non era stato realizzato nel periodo oggetto dell'istanza, le sospensioni dal lavoro non risultavano ricollegabili al processo di riorganizzazione ed il piano di gestione degli esuberi non era stato completato;

Vista la successiva istanza, inoltrata dalla medesima società, tendente ad ottenere l'approvazione del programma di crisi aziendale relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma datato 2 agosto 1999, in quanto non erano sussistenti i requisiti di cui alla delibera CIPE 18 ottobre 1994 - punti 1. 1., 1. 3. e 1. 4.;

Vista la successiva istanza della società ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 gennaio 2001, nella quale la società richiede il riesame dei sopracitati provvedimenti di reiezione, volturando la causale d'intervento da riorganizzazione aziendale e crisi aziendale in contratto di solidarietà;

Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000, costituente parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stato concordato il ricorso al contratto di solidarietà, richiamando i contenuti dei precedenti accordi già stipulati, per la richiesta di CIGS per riorganizzazione aziendale e per crisi aziendale in data 24 febbraio 1997, 24 luglio 1997, 23 gennaio 1998 e 18 giugno 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 18 mesi, decorrente dal 1° gennaio 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore vigilanza applicato a 32.96 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 285 unità, su un organico complessivo di 382 unità;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, in particolare nella parte in cui si precisa che: «...le sospensioni dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la società aveva richiesto l'approvazione del programma per riorganizzazione e crisi aziendale, sono rapportabili alla riduzione di orario prevista dai contratti di solidarietà di cui all'istanza di riesame in questione.. »;

Considerato pertanto che emergono, dall'esame della predetta documentazione, elementi di valutazione atti ad autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza unità di: Baragiano (Potenza), Balvano (Potenza), Matera, Tricarico (Matera), Potenza, Lauria (Potenza), Latronico (Potenza), Val d'Acri (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32.96 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 285 unità, su un organico complessivo di 382 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9749

DECRETO 21 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alto Mesima a r.l.», in Pizzoni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 26 novembre 1994 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2307 del 2 agosto 2001 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall' art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Alto Mesima a r.l.», con sede in Pizzoni (Vibo Valentia), via Convento, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci, in Vibo Valentia, n. repertorio 2504, in data 26 gennaio 1984, posizione BUSC n. 2010/202489, registro delle società n. 841 del 21 febbraio 1984 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 21 agosto 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A9676

DECRETO 21 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sideart» a r.l., in Pizzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 12 dicembre 1992 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal

citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2307 del 2 agosto 2001 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall' art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sideart a r.l.», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), via Nazionale, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci, in Vibo Valentia, n. repertorio 11293, in data 21 aprile 1989, posizione BUSC n. 2677/242222, registro delle società n. 1825 del 26 maggio 1989 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 21 agosto 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A9677

DECRETO 21 agosto 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Reggina» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito del notaio Gaetano Rognetta in data 3 novembre 1951, repertorio n. 37491, registro società 75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Ce.Ser.Art. - Ceramica Serigrafica Artistica, società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Domenica Cortese, in data 3 novembre 1988, repertorio n. 2980 - registro società 36/1989, - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «San Firmino - società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 11 ottobre 1984 - repertorio n. 3545, registro società 173/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «La Futura - società cooperativa a r.l. », con sede in Laureana di Borrello (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 11 ottobre 1984, repertorio n. 2621, registro società 1159, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Giuseppe Garibaldi» a r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Fortunato Marazzita in data 31 luglio 1948, repertorio n. 2127, registro società 50, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Piano dei 4 Faggi» a r.l., con sede in Canolo (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Raffaella Caiazzo, in data 7 agosto 1986, repertorio n. 18036, registro società 1749, tribunale di Locri;

società cooperativa «Elios Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Maropati (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Tripodi in data 11 dicembre 1995 - repertorio n. 4775 - registro imprese 64316, tribunale di Palmi;

società cooperativa « Primula Società Cooperativa a r.l.», con sede in Serrata (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Concetta Maria Costa in data 23 luglio 1991, repertorio n. 1224, registro società 2923, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Co.Ve.Ri.Ma. Società cooperativa a r.l.», con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Federica in data 1° agosto 1990, repertorio n. 1424, registro società 2387, tribunale di Locri;

società cooperativa «Consorzio Regionale fra Cooperative Pescatori e Affini» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Bruno Poggio in data 26 marzo 1964, repertorio n. 106400, registro società 42, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Martino S. Niceto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenica Cortese, in data 6 aprile 1995, repertorio n. 6774, registro società 139/95, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «C.A.D.H.AN.» a r.l., con sede in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 28 gennaio 1987, repertorio n. 18376, registro società 124/87, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «La Pergamena - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita

per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 21 marzo 1984, repertorio n. 10669, registro società 67/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Co.P.E.R.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Antonio De Tommasi in data 21 luglio 1975, repertorio n. 28702, registro società 97/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Coop Sud - società cooperativa a r.l.» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Osvaldo Carillio in data 11 maggio 1988, repertorio n. 9845, registro società 116/89, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «City Coop a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuliana Onorato in data 1° settembre 1988, repertorio n. 11199, registro società 2/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 21 agosto 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A9678

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Vista la regola II/1 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-II/1 del codice STCW, relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento dell' abilitazione di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, l'art. 1 relativo al certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Tenuto conto della regola 1/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-1/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;

Tenuto conto della regola 1/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Tenuto conto della Risoluzione IMO A.482(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale è stato adottato il programma di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di formazione e addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Ritenuta la necessità di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonché la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;

Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la parte relativa all'addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, è modificato in conformità alla regola II/1 della convenzione citata in premessa, nonché alla sezione A-II/1 del codice STCW.

2. Il corso ha una durata di ventotto ore articolate in quattro giorni, di cui non meno di ventuno ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.

Art. 2.

Frequenza del corso

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

3. Sono ammessi al corso i marittimi che hanno frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato *A)* al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato *B*) al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato *C* al presente decreto.

5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti più di dieci allievi.

Art. 4.

Prova di esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corso istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D*) del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
art. 3, comma 1

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

Premessa: gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente. Per il programma dettagliato, vedi model course 1.07 - parte C2:

Conoscenza, comprensione e capacità	Ore di lezione	Ore di dimostrazione	Ore di simulatore
1. *Descrizione sistema A.R.P.A.:*			
1.1 Caratteristiche del sistema	0.5		
1.2 Performance IMO	0.5		
1.3 Acquisizione bersagli	0.25		
1.4 Capacità/limitazioni del tracciamento	0.25		2.0 (*)
1.5 Ritardi di calcolo	0.5		
	2.0		2.0
2. *Operare con il sistema A.R.P.A.:*			
2.1 Regolazioni del sistema			1.0
2.2 Richiesta delle informazioni			1.0
2.3 Errori di interpretazione	1.0		
2.4 Errori nella visualizzazione dati	1.5		1.0
2.5 Sistemi operativi di prova per determinare l'accuratezza dei dati	0.5		1.0
2.6 Rischi di sopravvalutazione dei dati A.R.P.A.	1.0		
2.7 Come ottenere le informazioni necessarie	1.0		15 (*)
2.8 Applicazione delle COLREGs			
	5.0		19
TOTALE ORE	7	0.0	21

(*) Poiché gli argomenti di cui ai punti 1.3,1.4, e 1.5 nonché 2.3, 2.6, 2.7 e 2.8 sono da ritenersi come concomitanti, non è raccomandabile un periodo di simulazione per ognuna.

ALLEGATO *B*
art. 3, comma 2

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;

2. Laboratori dotati delle apparecchiature di cui al seguente elenco:

a) simulatore radar pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12, paragrafi 1 e 4 del codice STCW) (*) che consenta l'introduzione, l'elaborazione e la gestione dei seguenti elementi:

- posizione iniziale di due o più navi proprie e di almeno dieci bersagli nel caso di acquisizione manuale e di venti nel caso di acquisizione automatica;

- elementi iniziali del moto delle navi proprie e dei bersagli;

- successivi cambiamenti del moto dei bersagli a seconda delle esigenze della navigazione;

- alambardata media delle navi proprie;

- eco mare e rumore di fondo;

- settori ciechi del radar;

- direzione e velocità della corrente e rappresentazione di almeno dieci zone costiere a forte densità di traffico;

b) una o più unità proprie, ognuna costituita da:

- un sistema A.R.P.A. pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12 paragrafi 1 e 5 codice STCW) (*);

- un indicatore radar di un apparato radar base con schermo da 16" o 12"»;

- una unità di comando per l'esecuzione di manovra con cambiamento di rotta e/o velocità (un indicatore A.R.P.A. per ogni allievo e una nave propria ogni tre allievi);

c) postazione istruttore dotata di consolle con schermo video e tastiera per il controllo della simulazione, di plotter e/o di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione;

d) tavoli da carteggio con corredo di carte e pubblicazioni nautiche recenti per ciascuna nave propria;

3. Materiale di sostegno all'insegnamento:

- manuale istruttore (parte D2 del model course 1.07)

- manuale operativo dell'A.R.P.A.;

- testi di riferimento IMO aggiornati;

4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002, possono essere esentati dal vincolo di conformità alla sezione A-l/12 del codice STCW — (regola I/12 STCW-95)

ALLEGATO *C*
art. 3, comma 4

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO AI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

1. Il corpo istruttori è composto da n. 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:

a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra.

oppure

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra.

oppure

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

e) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.

N.B. - Solo in caso in cui siano presenti più di dieci allievi, si rende necessario il quarto istruttore.

2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corpo di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresì ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.

4. Il Ministero, sulla base delle citate indicazioni, esprimerà un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso perché ne restino salvaguardate le finalità e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Sarà comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.

ALLEGATO *D*
art. 4, comma 3

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A. (livello operativo)
TRAINING COURSE IN THE USE OF AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS - (operational level)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the*

ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A. (livello operativo)
TRAINING COURSE IN THE USE OF AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS - (operational level)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....recognized by Ministry of Infrastructures and Transport with despatch n. dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione internazionale IMO STCW/95, tenuto conto della Risoluzione IMO A.482(XII) del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW-95 Convention, taking account of the IMO resolution A.482 (XII) dated January 15, 1982 and in compliance with procedures of the D.D. ....

Data del rilascio ....
Date of issue

Registrato con il n...........
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of Infrastructures and Transport

01A9862

DECRETO 7 agosto 2001.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/1 dell'annesso sopra richiamato;

Vista la sezione A-V/1 del codice STCW'95, relativa all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di navi;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente i corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per: 1) navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; 2) navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici; 3) navi petroliere;

Tenuto conto che i programmi dei corsi di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere emanati con i decreti ministeriali 18 luglio 1991 sopra citati risultano conformi alle disposizioni emanate dalla convenzione STCW'95;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere diretto a soddisfare i requisiti dell'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di nave, in conformità all'annesso della convenzione STCW'95 sezione A-V/1 del codice.

2. Il corso della durata non inferiore a trentacinque ore è articolato in cinque giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui al capitolo V della sezione A-V/1 del codice STCW.

Art. 2.

Frequenza del corso: obblighi e deroghe

1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è obbligatorio per il personale marittimo di coperta e di macchina addetto a specifiche attività e responsabilità riguardanti carico e ai relativi impianti del carico a bordo.

2. È dispensato dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere il personale marittimo di coperta e di macchina che sia stato imbarcato per almeno tre mesi consecutivi, sulle navi medesime nell'ultimo anno di navigazione risultante dal libretto di navigazione.

3. La frequenza del corso può essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi petroliere o su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti o prodotti chimici di stazza lorda non inferiore alle tremila tonnellate, a condizione che la durata di ogni viaggio della nave impiegata durante il periodo di tirocinio non superi le settandue ore e che le caratteristiche operative della nave, il numero dei viaggi, con almeno quattro o cinque approdi nel mese, ed operazioni di carico e discarica effettuate durante il detto tirocinio, permettano lo stesso grado di conoscenza ed esperienza prevista dal corso stesso. Il tirocinio dovrà essere effettuato alle dipendenze di un ufficiale responsabile del carico che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

4. Il personale marittimo di coperta e macchina, di cui ai commi 1, 2 e 3, deve essere in possesso dell'attestato relativo al corso antincendio.

5. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unità, anche provenienti da Stati esteri.

6. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e navi petroliere, i marittimi già in possesso di un certificato di familiarizzazione rilasciato per una qualunque tipologia di nave, a norma della STCW'78, purché rispondente ai requisiti previsti dal comma 2) del presente articolo.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato *A)* al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato *B)* al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato *C)* al presente decreto.

Art. 4.

Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo docente e, eventualmente, integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo e/o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che supera l'esame è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D)* del presente decreto.

Art. 5.

Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo

1. L'attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere ha validità quinquennale.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la validità dell'attestato è automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e su navi petroliere per almeno un anno nel quinquennio di validità dell'attestato medesimo.

3. Al marittimo che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere di cui all'art. 2, comma 2 e 3, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *E)* del presente decreto.

4. Sul libretto di navigazione dei marittimi in possesso degli attestati del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere è annotato il superamento dell'esame del corso o la dispensa dallo stesso.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il marittimo è tenuto a frequentare un corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

6. I decreti ministeriali del 18 luglio 1991, riguardanti rispettivamente il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi-petroliere della durata non inferiore a quindici ore, il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore e il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore sono abrogati.

7. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A* (Art. 3, comma 1)

Profilo e programma del corso «Familiarizzazione alla tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere».

Programma e durata del corso.

Le tabelle che seguono elencano le competenze e le aree di conoscenza e comprensione, nonché le ore totali stimate richieste per le conferenze ed esercitazioni pratiche.

Conoscenza, comprensione e competenza	Conferenze, dimostrazioni e lavoro pratico
1. *Principi generali:* 1.1 Tipi di gas trasportati pericoli associati al maneggio dei gas più frequentemente trasportati: descrizione generale degli impianti per il trasporto del carico; caratteristiche strutturali di sicurezza di una nave adibita al trasporto di gas liquefatti e requisiti particolari; 1.2 Cenni sulla volatilità dei prodotti chimici; infiammabilità; temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo; 1.3 Cenni sulla volatilità del grezzo e dei prodotti petroliferi; infiammabilità temperatura di infiammabilità e di autoaccensione; limiti di infiammabilità e loro controllo;	8
2. *Prevenzione degli incendi e lotta antincendio:* 2.1 procedure di emergenza antincendio a bordo delle navi e sui terminali, fonti di agnizione, prevenzione degli incendi e delle esplosioni, controlli delle restrizioni per fumare e per cucinare, metodi di lotta antincendio; impianti antincendio fissi e mobili	4
3. *Pericoli per la salute e protezione personale:* 7.1 Nel trattamento di carichi di gas liquefatti pericoli di contatto con la pelle ed inalazione dei vapori del carico o di gas inerte, tipi di antidoti e loro effetti, uso corretto degli indumenti protettivi e dell'autoprotettore, dei rianimatori e dell'equipaggiamento di salvataggio e dei corredi di sfuggita: ingresso in compartimenti chiusi; 7.2 Nel trattamento di carichi chimici: pericoli da contatto con la pelle, inalazione e ingestione accidentali del carico, assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema di inertizzazione, proprietà tossiche dei carichi trasportati, accesso nei locali chiusi, utilizzo degli analizzatori relativi, condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi, salvataggio da locali chiusi, primo intervento di pronto soccorso; 7.3 Nel trattamento di carichi di prodotti petroliferi: pericoli da contatto con la pelle, inalazione e ingestione accidentali del carico, assenza di ossigeno nei locali chiusi con particolare riferimento al sistema di inertizzazione, accesso nei locali chiusi, utilizzo degli analizzatori relativi, condizioni per l'accesso per lavori nei locali chiusi, salvataggio da locali chiusi.	7
4. *Prevenzione dell'inquinamento* Procedure e provvedimenti per prevenire ed evitare gli inquinamenti accidentali dell'acqua e dell'atmosfera, misure da prendere in casi di trobaccamenti.	8
5. *Procedure di emergenza* 6.1 Sicurezza dell'ormeggio in relazione alla prevenzione dell'inquinamento, cenni sugli impianti del carico e loro pericolosità. 6.2 Sviluppo e dispersione dei vapori dei prodotti chimici, sviluppo e dispersione dei gas di idrocarburi, procedura di sicurezza e liste di controllo durante le operazioni di carico, discarica, di lavaggio e di maneggio del carico, uso corretto degli indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori e attrezzatura di sfuggita e di soccorso.	8
Totale	35

Il programma dovrà essere integrato con la proiezione di pellicole relative ad aspetti della vita e delle emergenze che possono verificarsi a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, di gas liquefatti e sulle navi petroliere.

ALLEGATO *B*
(art. 3, comma 2)

STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici ed audiovisivi quali: trasparenti, lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;

2. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;

3. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;

4. Pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi petroliere, gli impianti relativi alla sicurezza ed al maneggio del carico;

5. Equipaggiamenti:

indumenti ed equipaggiamenti protettivi per il trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e petroliferi;

rianimatori;

analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.

ALLEGATO *C*
(art. 3, comma 4)

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO

Il corpo istruttori è composto da n. 3 docenti con i seguenti requisiti:

1. Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale di coperta su vari tipi di navi, di cui almeno due su navi che abbiano trasportato merci pericolose;

2. Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni in qualità di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su vari tipi di navi, ovvero laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo, ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali o presso istituti anche statali o parastatali operanti nel settore;

3. Medico esperto in medicina del lavoro in alternativa laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E PER NAVI PETROLIERE

....

(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI, AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI
(LIQUEFIED GAS TANKER, CHEMICAL TANKER OIL TANKER FAMILIARIZATION)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il .... iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department n.
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from to with positive results the course of

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI, AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI
(LIQUEFIED GAS TANKER, CHEMICAL TANKER OIL TANKER FAMILIARIZATION)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....recognized by Ministry of the Infrastructures and Transport with despatch n. dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-V/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation V/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio .... Registrato con il n...........
Date of issue *Registered n.*

IL DIRETTORE DEL CORSO **IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI**
COURSE DIRECTOR PRESIDENT OF EXAMINATION COMMISSION

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Representative of Ministry of the Infrastructure and Transport

ALLEGATO *E*
(art. 5, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI, PRODOTTI CHIMICI E SU NAVI PETROLIERE

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....
born in *on*

iscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di ___________________________
entered in the registers of the Marine Department
al n. .... ha effettuato a bordo di navi adibite al trasporto di .... il tirocinio pratico previsto dal DM......................... Ai sensi della regola V/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-V/1 del Codice STCW.
has effected on board of..tankers the apprentice ship pursuant to M.D......................
in accordance with Regulation V/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

IL COMANDANTE DEL PORTO
The harbour master

....

01A9905

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 agosto 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Langhe rosso».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Langhe» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto dirigenziale 21 febbraio 1996, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dall'associazione Vignaioli Piemontesi di Asti, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vino a denominazione di origine controllata «Langhe rosso» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purchè supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Langhe rosso», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Langhe rosso», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9874

DECRETO 23 agosto 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Monferrato rosso».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 aprile 1996, con il quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dall'associazione Vignaioli Piemontesi di Asti, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vino a denominazione di origine controllata «Monferrato rosso» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purchè supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Monferrato rosso», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Monferrato rosso» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9876

DECRETO 24 agosto 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Piemonte Barbera».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti dirigenziali 13 maggio 1995, 22 dicembre 1995 e 2 aprile 1996 con il quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dall'associazione Vignaioli Piemontesi di Asti, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vino a denominazione di origine controllata «Piemonte Barbera» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purchè supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Piemonte Barbera», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Piemonte Barbera», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9875

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2001.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro assistenza fiscale Ascom Thiene S.r.l.», di Thiene.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Centro assistenza fiscale Ascom Thiene S.r.l.» di Thiene (Vicenza), via Montello, 33 - codice fiscale e partita IVA 02841460245 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, sig. Maurizio Cattelan, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 18 settembre 2000.

Dalla documentazione allegata all'istanza è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto del 26 aprile 2000 a rogito notaio dott. Cornelio Lorettu, n. 78457 di repertorio e n. 12989 di raccolta, regolarmente omologato dal tribunale di Vicenza in data 12 maggio 2000;

i soci della società «Centro assistenza fiscale Ascom Thiene S.r.l.» sono: l'Associazione commercianti, commercio, turismo e servizi Mandamento di Thiene, con sede in Thiene (Vicenza), via Montello n. 33 - codice fiscale 84000210249 - e l'Associazione mandamentale commercianti Schio, con sede in Schio (Vicenza), via Battaglion Val Leogra, 47 - codice fiscale 83000350245 - che possiedono il capitale sociale di € 60.000 pari a L. 116.176.200, che risulta interamente versato;

le suindicate associazioni hanno ricevuto delega in data 10 marzo 2000 per la costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, presente nel CNEL ed istituita il 29 aprile 1945;

in data 21 maggio 2001, la società ha stipulato con la società Cattolica di assicurazione - agenzia di Trento la polizza assicurativa n. 5569, con copertura non inferiore ai due miliardi, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

come precisato nella relazione tecnica la società intende avvalersi per lo svolgimento della propria attività, della società di servizi «S.A.C.E.T. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via Montello n. 33 - codice fiscale 02153740242 - il cui capitale sociale è posseduto dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf;

il responsabile fiscale è il dott. Alessandro Teso, iscritto al n. 222 dell'albo dell'ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, che ha certificato l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti del professionista;

i componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3, attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

deliberazione 30 novembre 200, articoli 3 e 6, regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, disposizioni attuative delle agenzie fiscali -.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 29 agosto 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A9877

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, e successive modificazioni;

Viste le delibere del senato accademico del 26 gennaio 2001, 19 marzo 2001 e 27 aprile 2001, con le quali sono state approvate le proposte di revisione degli articoli 14, 19, 29, 79 ed 82 dello statuto ai sensi dell'art. 83 dello statuto medesimo;

Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 2001, con la quale sono state approvate, ai sensi del prima richiamato art. 83, le nuove formulazioni dei su citati articoli dello statuto;

Vista la nota rettorale protocollo n. E - 012403 del 20 luglio 2001, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2001, trasmesso con nota protocollo n. 2341 del 3 agosto 2001, con il quale vengono respinte le proposte relative ai soli articoli 14 e 29 in quanto non conformi a legge;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda gli articoli 19, 79 ed 82, come appresso indicato:

Art. 19.

Composizione

Nel primo comma, la frase:

«- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;»;

è sostituita dalla seguente:

«- due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;».

Art. 79.

Durata degli organi

Nel primo comma, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due volte».

Art. 82.

Comitato per le attività sportive e ricreative

È aggiunto un secondo comma:

«2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 agosto 2001

Il rettore: MAIDA

01A9856

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651209/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1º febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 0 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77